

Direzione centrale autonomie locali,  
funzione pubblica, sicurezza e politiche per  
l'immigrazione

Prot. n. 0028508 / P

Data 22/10/2021

Class



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI,  
FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE  
DELL'IMMIGRAZIONE

autonomielocali@certregione.fvg.it  
funzionepubblica@certregione.fvg.it

tel + 39 0432 555 223  
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

**CIRCOLARE N. 11/2021**

Direzione Generale  
Segretariato Generale  
Ufficio di Gabinetto  
Avvocatura della Regione  
Protezione Civile della Regione  
Direzioni Centrali  
Agenzie Regionali  
Enti Regionali  
LORO SEDI

*e per conoscenza*

Segreterie particolari del Presidente della Regione e  
degli Assessori regionali  
LORO SEDI

RSU Rappresentanza sindacale unitaria  
dell'Amministrazione regionale

Organizzazioni Sindacali dei dipendenti regionali  
LORO SEDI

**INVIATA A MEZZO PEC**

Oggetto: obbligo del green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro – chiarimenti.

Con riferimento alla Circolare n. 10/2021, si forniscono alcune precisazioni alla luce delle richieste ad oggi pervenute:

- Per quanto attiene la verifica del green pass e la durata del medesimo, la FAQ n.12 recentemente pubblicata sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri si riferisce evidentemente all'ipotesi di controllo effettuato all'ingresso, modalità che verrà adottata anche dall'amministrazione regionale non appena i sistemi informatici lo consentiranno.

L'orientamento governativo di che trattasi va, quindi, calato nel contesto dell'amministrazione regionale, che al momento effettua il controllo a campione nella fascia antimeridiana, pertanto, l'interpretazione governativa deve essere intesa nel senso che l'eventuale scadenza del green pass dopo le ore 12:30 (termine attualmente previsto per l'effettuazione dei controlli) non determina alcuna conseguenza sul regolare svolgimento della prestazione lavorativa in presenza.

- In merito all'esenzione dal green pass, nelle more del rilascio dell'applicativo ministeriale per la lettura del relativo QR CODE, coloro i quali siano in possesso di una certificazione di esenzione alla vaccinazione anti COVID (acquisita secondo le indicazioni delle Circolari del Ministero della Salute disciplinanti la materia) per poter usufruire della stessa devono inviarla al Medico Competente, dott.ssa Daniela Barbierato o dott.ssa Sara Piccolo, autorizzandolo espressamente ad informare di un tanto il Dirigente della struttura direzionale al quale il dipendente è assegnato. Si coglie l'occasione per ricordare che la certificazione di esenzione non può essere rilasciata dal Medico Competente al quale spetta solo ricevere e verificare la certificazione di esenzione già in possesso del dipendente.

Analogamente a quanto sopra, per beneficiare dello status di soggetto "fragile", ai sensi dell'art. 26 del D.L. 18/2020 e s.m.i., al fine di accedere al lavoro agile a partire dal 01.11.2021, coloro i quali siano in possesso di una certificazione in tal senso (attestante cioè una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) rilasciata dai competenti organi medico-legali, intendendosi per essi sia i medici preposti ai servizi di medicina generale (c.d. medici di base) che i medici convenzionati con il SSN, dovranno inviarla al medesimo Medico Competente, autorizzandolo espressamente ad informare di un tanto il Dirigente della struttura direzionale al quale il dipendente è assegnato. Anche in questo caso si ricorda che la certificazione di fragilità non può essere rilasciata dal Medico Competente al quale spetta solo ricevere e verificare la documentazione medica già in possesso del dipendente.

Cordiali saluti.

Il Direttore centrale  
Gabriella Lugarà

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale).*

(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, e' equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non e' computabile ai fini del periodo di comporta.

2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorita' sanitarie, e' equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanita' pubblica.

5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all'ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande

6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato e' redatto dal medico curante nelle consuete modalita' telematiche, senza necessita' di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanita' pubblica.

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.